Numero della proposta

140

94

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 9

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11 Genn.° 1868.
dal Ministro dell' Istruzione Pubb.ca

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del **186**

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N° 4474

Risposta alla Lett.
N°

Firenze, addì 21 Gennajo 1868

N° 140 bis

Errate corrige

Nel progetto di legge sull'insegnamento secondario, testè approvato dal Senato e presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione alla Camera dei Deputati nella tornata dell'11 di questo mese, si verificò un errore di copiatura all'Art. 10, il quale, giusta i termini in cui venne adottato dal Senato, vuol essere così concepito:

Art.° 10.

„ Ogni Comune la cui popo-
„ lazione ascende a 8000 abi-
„ tanti con una agglomerazio-
„ ne di 4000, dovrà stabilire
„ e mantenere, oltre le scuole
„ elementari, una scuola te-
„ cnica, come all'Art. 3. „

Il sottoscritto prega pertanto l'Onorevolissimo Sig. Presidente della Camera dei

All'Onorevolissimo Sig.
Presidente della Camera
dei Deputati
Firenze

Deputati, acciò le piaccia di provvedere per l'opportuna rettificazione nel senso avanti espresso, e pregiasi in pari tempo di rinnovargli l'attestato dell'alta sua considerazione.

Il Presidente del Senato
Casati

Relazione

Sul progetto di Legge per l'Istruzione Secondaria, adottato dal Senato del Regno nella seduta del 18 Dicembre 1867.

Signori! — Nel presentare alla Camera Elettiva il progetto di legge sulla Istruzione Secondaria, già votato dall'altro ramo del Parlamento, fo vive istanze perchè sia discusso nella presente Sessione, per gli stessissimo tiri che indussero il mio chiarissimo predecessore a proporlo.

L'Istruzione Secondaria vuole essere riordinata. Ragioni di economia e di previdenza ciò consigliano, lo impone la Legge del 20 Marzo 1863.

Queste ragioni è utile dichiarare perchè esse, dando rilievo ai principii che reggono il nuovo ordinamento, ne giustificano il concetto.

Veramente gli studii Secondarj decaddero presso di noi in questi ultimi anni; e accennano sempre più di volgere in basso, i classici principalmente. Del fatto non è a dubitare, o che esso avvenga per fastidio de' giovani, o per fiacchezza di disciplina, o per difettuosità di

insegnamento; certe richiede pronti e salutari rimedii; li richiede il decoro dello Stato, l'avvenire della nazione. Perocchè l'istruzione classica è quella che educa l'animo e la mente, dispone agli alti officii e alle liberali professioni, e dà gentilezza. Quindi è la misura della civiltà di un popolo, della forza di uno Stato, del senno di un governo; nè l'Italia, in questa nobile gara di progressi civili, che anima le più grandi nazioni e matura il perfezionamento dell'umanità, deve venir meno a sè stessa; nè noi, che ne abbiamo in mano le sorti, dobbiamo fallire allo scopo, cui da tanti secoli tende la nostra Storia.

Tali considerazioni mossero il governo a ideare nuovi ordini per l'Istruzione Secondaria, meno semplicati, meno costosi, più atti ai tempi, più allettativi della gioventù, e dalla semplicità di questi ordini nuovi, e dalla loro rispondenza alla indole di tempi e de' giovani ottenere quella stabilità di assetto e quella sufficienza di coltura, che non si ottenne finora dagli antichi.

Considerazioni di per sè gravi, ma rese poi gravissime dalle nuove sorti fatte agli studii Secondarii dalla Legge del 20 Marzo 1863: mercè la

quale, la coltura mezzana, la coltura, cioè, delle classi più agiate, e da cui dipendono i più nobili istinti, e gli interessi vitali della nazione, venne affidata interamente alle provincie.

Fu quello un provvedimento dettato da un savio concetto di progresso sociale; ma, perchè nella pratica risponda alla bontà dei principii, onde ebbe origine, convien temperarne l'applicazione, accordando con la libertà delle amministrazioni locali i doveri del governo centrale e i diritti dello Stato.

Tale accordo si propose innanzi tutto il Ministero nel distendere il progetto di Legge; e stimò ottenerlo ritenendo a carico comune con le provincie, ma ad esclusiva direzione dello Stato, gli Istituti classici col nome di Licei. Nè altrimenti doveva. Non sarebbe in verità savio consiglio commettere affatto le sorti della istruzione classica, e quindi della civiltà della nazione, ad un sistema nuovo, di cui niuno può predire gli effetti, nè sarebbe prudente togliere allo Stato tutela l'autorità sopra scuole, che per la indole loro e per la pieghevolezza dell'adolescenza preparano nell'uomo il cittadino, dando l'indirizzo morale e politico a tutta la vita.

Oltre a ciò spetta allo Stato forse

norma altrui, offerendo ai comuni, al-
le provincie, ai privati modello da
imitare, sicura sede ai gentili studj,
opportunità a' dotti ed esperti insegnan-
ti di spendere con animo riposato la
propria virtù a beneficio degli studj
e della nazione.

E perchè all'alto scopo non avesse
questa potente virtù a mancare, ci
piacque nel presente progetto rende-
re più dignitosa e meno precaria
la sorte de' benemeriti cittadi-
ni, che, lasciando ad altri i viste-
si guadagni e i facili successi de-
gli officii che meno richiedono di cura
e di dottrina, si danno anima e
corpo all'istruzione, e sono i fattori
veri della civiltà - Ad essi debbono
le grandi nazioni la loro grandezza,
se è vero che ogni grandezza derivi
dal sapere, e ogni pubblica e pri-
vata virtù dall'educazione. Quindi
ben ragione che lo Stato provve-
ga alla loro dignità con assegna-
se non lauti, almeno sufficienti,
provveggia al loro avvenire con sa-
lari aumenti e imparziali pro-
mozioni.

Attuato con tale temperamen-
to il pensiero della Legge comu-
nale e provinciale, occorreva alla
sì riordinare l'insegnamento,
per averne frutti migliori, e con
minore spesa. E' pare che

progetto anche in questa parte corri-
sponda allo scopo

Ognuno sa che gli studii seco-
darii, partendo da un punto comu-
ne, menano a termini diversi, ma
non lontani l'uno dall'altro, e
per vie che sovente si toccano, e
alcuna volta si confondono nel
loro corso. Questi termini sono due,
le professioni liberali, e le industria-
li. Le prime, per la natura loro, ri-
chiedono un sufficiente corredo di
studii universali, e per la loro no-
biltà rappresentano la morale
coltura di una nazione. Le se-
conde abbisognano di studii spe-
ciali, di cognizioni tecniche, e nei
loro pratici risultamenti ne rap-
presentano la ricchezza. Entram-
be però si sforzano di scambie-
voli officii, traendo le liberali
maggior nerbo dalle scienze
che alimentano le tecniche, e le
tecniche ornamento e decoro dal-
le discipline che rendono le libera-
li. A qualunque però di esse il
giovane si avvii, uopo è che muo-
va da un campo comune, in cui
si raffina per i molti la coltu-
ra data a tutti nelle scuole ele-
mentari; e questo raffinamen-
to si ottiene con lo studio più
esteso della lingua e della sto-
ria nazionale, della Geografia,

dell'Aritmetica, e con l'insegnamento della Contabilità, del disegno, della Geometria elementare, de' diritti e de' doveri de' cittadini, de' fenomeni e delle leggi principali della natura. Le quali cognizioni ogni cittadino, che voglia elevarsi per poco sulla classe infima, deve avere.

Questo doppio ordine di studii fu sinora dato in Scuole ed Istituti differenti. Lo dissero tecniche le scuole secondarie che dispongono alle professioni industriali, classiche quelle che dirigono alle liberali, raddoppiando così la spesa, e ponendo tra le une e le altre una barriera, che non ha ragione di essere. Rimuovere questa barriera, accomunare l'istruzione per quanto consente la natura degli studii comuni, avere a un tempo unità di insegnamento ed economia, fu il pensiero già degli uomini gravissimi che sedevano nel Consiglio Superiore della Istruzione nel 1865, ed il proponimento del Ministero.

A questo pensiero s'informa il concetto della presente Legge.

Il primo triennio degli studii secondarii è ordinato in guisa che possono frequentarlo così gli studenti che si preparano agli studi

classica, come quelli che intendono a continuare i tecnici, o che amano addarsi all'insegnamento elementare. Piacque solamente aggiungervi una lezione di grammatica latina ne' capoluoghi di Circondario, dove è più facile trovare de' giovanetti, che per domestica condizione deliberatamente si propongano di percorrere i corsi superiori del Liceo; e ciò per agevolare la cognizione di quella classica lingua che nessun colto italiano può ignorare.

Il concetto, con tutte le formalità necessarie a dargli corpo, fu accolto dall'Ufficio Centrale del Senato, che ebbe incarico di esaminare la Legge e riferirne, ed approvato da quell'alto Consesso nell'adunanza del 18 Dicembre 1867, di poche modificazioni in fuori. Le quali modificazioni non toccano la sostanza del progetto ministeriale, ma solo alcune accidentalità, che il seguito della discussione chiarì utili o necessarie, per la piena attuazione del pensiero essenziale, e pel prospero successo del nuovo ordinamento. Esse sono;

L'obbligo ai Comuni, la cui popolazione ascende ad 8mila abitanti, di aprire una scuola tecnica. - Art. 10.

L'obbligo ai capoluoghi di Cir-

condario di unire all'insegnamento tecnico, quello del latino - Art. 11.

Certe guarentigie negli esami di Licenza per accertare il profitto dei giovani e l'operosità degli insegnanti - Art. 7.

La necessità delle ispezioni biennali, ad ogni Istituto governativo o comunale o provinciale o privato, per sicurtà della pubblica coltura e pel bisogno delle Statistiche Art 16.-

E infine un assegno sul Bilancio del 1868, 69, 70 da erogare in sussidio di que' giovani che vogliano dedicarsi all'insegnamento secondario - Art. 18

Quanta sia la convenienza di queste modificazioni non occorre ragionare, massimamente dell'ultima, se si consideri che grande è il bisogno di avere ottimi Professori nell'insegnamento Secondario, e che il numero degli ottimi si va annualmente assottigliando. E' a sperare che la condizione fatta agli insegnanti dalla presente Legge, alletti e giovani di buona volontà a preferire un officio quanto nobilissimo, altrettanto per lo innanzi mal rimunerato, e spesso con la moneta onde gli ignoranti sogliono pagare l'opera degli istitutori, l'ingratitudine

Adunque, la Legge che ho l'onore

di presentare all'approvazione della Camera Elettiva, mentre riordina l'insegnamento secondario con minor spesa e maggior probabilità di profitto, stabilisce un legittimo accordo tra i diritti e i doveri fatti al Comune e alla Provincia dalla Legge del 65, e i diritti e i doveri inerenti allo Stato. Tra i quali certamente il più delicato, il più nobile, quello insomma di cui non può sottrarsi senza discapito di sè e della nazione, si è la tutela dell'alta coltura, l'indirizzo del progresso della civiltà.

Criterio 2°

Così, ogni centro di azione amministrativa ha la sua parte nel promuovere e diffondere la pubblica coltura. Al Comune, oltre la istruzione elementare che riguarda tutti, è imposto il primo grado d'istruzione secondaria, che riguarda il maggior numero. Alla Provincia sono affidati gli studii secondarii e quelli in preferenza che conducono alle professioni industriali. Allo Stato i classici che non promuovono gli interessi materiali direttamente, ma un interesse morale di sommo rilievo, che spande indirettamente il suo benefico influsso su tutti gli elementi che costituiscono la forza e lo splendore di una nazione.

È nell'affidare al Comune e alla Provincia la loro parte di azione nella coltura del paese, la Legge lascia loro la libertà maggiore che si possa desiderare, non meno che ai privati cittadini. Liberi tutti di ordinare l'insegnamento a quel modo che vogliono, e con quel numero di insegnanti che credono bastevole.

Nondimeno a questa larga libertà, parve conveniente imporre due sole condizioni. La prima è, che, quale esso sia l'ordine e la forma che piacerà di dare all'insegnamento, non si debba però omettere alcuna di quelle discipline, in cui i giovani avranno a far le loro prove negli esami di Licenza Liceale.

La seconda è, che, qualunque sia il numero degli insegnanti, nessuno di essi deve mancare di titoli che attestino la sua idoneità didattica e morale, nè avere uno stipendio inferiore a quello stabilito dalla Legge, nè esser congedato se non per giudizio del supremo magistrato della P. Istruzione.

Senza tali garanzie per le cose e per le persone, la coltura nazionale sarebbe incerta, incerta la sorte degli insegnanti, impossibile l'acquisto di ottimi allievi all'insegna-

mento.

Da ultimo il rispetto agli obblighi contratti verso le persone che sinora diressero o insegnarono negli Istituti governativi, e i riguardi dovuti alla loro capacità ed agli utili ed onorati servigi che tuttavia prestano allo Stato, richiesero i provvedimenti che la Camera troverà segnati nell'Art. 22.

Una tacita convenzione legato Stato con costoro; e quel sentimento naturale di giustizia che è nel cuore di tutti, e deve prevalere nelle deliberazioni del Legislatore, consiglia la Camera ad approvarli.

Signori Deputati - Le esposte cose dimostrano non solo opportuno, ma utile, ed in molte parti necessario il progetto di Legge, che sottopongo alla vostra sanzione. L'attuazione della Legge Comunale e Provinciale, il decadimento degli studii classici, la necessità delle economie, l'incertezza degli ordini scolastici, il decoro e la sicurezza dell'insegnamento, imposero al Governo l'obbligo di riordinare l'Istruzione Secondaria per forma, che i varii suoi rami s'incontrino in un tronco comune, ed ogni parte della pubblica amministrazione vi abbia benefica ingerenza. Considerate attenta-

mente lo scopo, i mezzi, le difficoltà che bisogno vincere per venire a questo accordo valutare di tutte le svariate forze del paese, senza offendere la libertà i diritti e gli interessi di alcuno, la Camera Elettiva non indugerà di apporre il suo voto accanto a quello del Senato, perchè il progetto possa acquistare autorità di Legge.

Il Ministro.

Broglia

Sessione Parlamentare 186[illegible] N° 74

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 18 Dicembre 186[illegible]

OGGETTO

Riordinamento degli Istituti per l'insegnamento secondario

Questo

Degli Istituti d'insegnamento secondario

Art. 1°

L'insegnamento secondario è dato in Istituti governativi, provinciali e comunali e potrà anche esser dato in Istituti privati.

La tabella **A** nota le materie d'insegnamento.

Art. 2.

Lo Stato mantiene e dirige 24 Istituti d'insegnamento secondario completo col nome di Licei.

Gli edifizj, il personale inserviente e la suppellettile non scientifica sono a carico del Comune nel quale uno di essi Licei avrà sede.

La metà degli stipendi degli ufficiali dell'insegnamento e della spesa pel materiale scientifico sarà a carico della Provincia.

Il Comune e la Provincia potranno mantenere a loro spese un convitto unito al Liceo.

Art. 3.

Il corso intero degli studi secondarii si compie in otto anni. Il primo stadio del corso denominato di scuola tecnica è di tre anni. Le materie d'insegnamento date in questo stadio

sono la Lingua italiana, aritmetica, contabilità, ed elementi di geometria; prime nozioni di geografia e storia, di scienze fisiche e naturali, dei doveri e diritti dei cittadini, di disegno, calligrafia, lingua francese.

Nel regolamento saranno determinate fra queste materie quelle obbligatorie per gli alunni che intendono proseguire gli studj liceali, pei quali alunni sarà aggiunto nella scuola tecnica un insegnamento di lingua latina. Al questo primo stadio sarà unita una scuola normale per gli aspiranti all'Ufficio di Maestri elementari, ed uno dei Professori sarà incaricato di dirigere quella scuola, e gli esercizj degli aspiranti suddetti.

Art.° 4.

Il governo dei Licei è affidato ad un Preside il quale dovrà essere stato Professore titolare in una delle cinque classi superiori di Liceo.

Gli insegnanti nel Liceo sono o titolari o reggenti. Il Preside e i Professori titolari sono nominati dal Re, i reggenti dal Ministro.

La tabella **B** indica le classi e gli stipendi degli Uffiziali dell'insegnamento secondario governativo.

Art.° 5.

Ad essere nominato Professore titolare negli Istituti governativi è necessario avere conseguito un diploma di idoneità secondo le norme prescritte da un Regolamento che sarà pubblicato con Decreto Reale, ed avere insegnato con lode per tre anni come reggente.

Dopo cinque anni di lodevole insegnamento in una delle cinque classi superiori, il reggente, essendovi un posto vacante, per ordine di anzianità è promosso a Professore titolare.

Il passaggio dei professori da una classe inferiore

ad una esperienza si fa per anzianità.

Art. 6.

Il Regolamento degli Studj secondarj stabilirà le discipline interne e l'ordine degli Studi e degli esami nei Licei Governativi.

Alla fine di ogni anno del corso liceale vi sarà un esame di promozione sulle materie studiate nell'anno ed un esame simile sarà dato alla fine dell'ultimo anno, per ottenere un certificato degli studj liceali.

Art.° 7.

L'esame di licenza liceale per l'ammissione alle Facoltà universitarie, composto di prove orali e scritte, si darà presso le Università e gli Istituti superiori dinanzi a Commissioni esaminatrici nominate annualmente dal Ministro sulla proposta del Consiglio Superiore, fra i Professori ordinari di lettere e di scienze e fra le persone che hanno fama di molta dottrina.

Questo esame di licenza liceale tien luogo dell'esame d'ammissione alle Facoltà universitarie stabilite dal Regolamento generale delle Università.

Degli Istituti Provinciali e Comunali

Art.° 8.

I Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Collegi Convitti maschili e femminili precisamente mantenuti o sussidiati dallo Stato e che non sono compresi fra i Licei governativi, designati all'Articolo 2.°, passano a carico delle Provincie, quando i Comuni, dove sono stabiliti, non dichiarino voluto tenere essi stessi per essere riordinati nei luoghi e modi fissati dalla presente legge.

Gli Istituti suddetti conserveranno il patrimonio che ora posseggono. Però le rendite dei Licei che saranno mantenuti per conto dello Stato, si amministreranno e percepiranno dallo stesso e saranno dedotte dalla spesa totale dei Licei, a norma dell'Art. 3. per determinare

la guerra spettante alla provincia.

I posti gratuiti nei Collegi-Convitti saranno conferiti nel modo che si tiene al presente.

Art. 9.

Ogni Provincia, la cui popolazione sia di 300,000 abitanti o più, dove non sia stabilito un Liceo governativo è obbligata a mantenere un corso compiuto di istruzione secondaria, rimanendo a carico del Comune l'edificio, il personale inserviente e la suppellettile non scientifica.

Qualora il Liceo governativo sia frequentato da oltre 200 alunni, la Provincia dovrà mantenere nella stessa Città un secondo Liceo alle condizioni suaccennate.

L'ordinamento degli Studi e il numero degli insegnanti di questi Istituti provinciali dovranno essere definiti in un Regolamento approvato dal Consiglio provinciale delle scuole.

Art. 10.

Ogni Comune la cui popolazione ascende a 8000 abitanti e più, dovrà stabilire e mantenere, oltre le scuole elementari, una Scuola tecnica per gl'insegnamenti della lingua italiana, calligrafia, aritmetica, contabilità, elementi di geometria, geografia e storia, delle prime nozioni di scienze fisiche e naturali e dei doveri e diritti dei Cittadini.

Art. 11.

In ogni Capo-luogo di circondario sarà aggiunto alla scuola tecnica l'insegnamento della lingua latina.

Le spese di questa scuola, salvo quelle pel materiale che spettano al Comune, saranno a carico della Provincia.

Nelle Città dove la Scuola tecnica sia frequentata da 200 alunni o più, la provincia dovrà stabilire e mantenere una seconda scuola tecnica.

Ogni Comune ha facoltà d'istituire corsi più

meno estesi d'istruzione secondaria a condizione però che abbia prima istituito un corso completo d'istruzione elementare maschile e femminile ed aperte scuole per gli adulti.

Art.° 12.

La nomina dei Presidi, e degli insegnanti, negli Istituti provinciali d'istruzione secondaria, e per questi ultimi in seguito a concorso, si fa dalle rappresentanze provinciali.

La scelta cadrà fra le persone che siano riconosciute idonee secondo le forme prescritte dagli Art.i 4 e 5 della presente legge.

Le nomine devono essere approvate dal Consiglio provinciale scolastico.

Il minimo dello stipendio da assegnarsi agli insegnanti in detti Istituti è regolato dalla tabella C.

Art.° 13.

Potrà il Governo, inteso il parere del Consiglio Superiore d'istruzione, assumere l'amministrazione e la direzione di un Istituto provinciale o comunale quando la provincia o il comune gliene faccia l'offerta e non ne venga onere alla finanza dello Stato.

Art.° 14.

Quei Professori che, chiamati dopo la pubblicazione di questa legge, avranno insegnato per tre anni in una scuola secondaria provinciale o comunale, non potranno essere nè sospesi nè congedati se non per gravi motivi, i quali saranno giudicati dal Consiglio provinciale scolastico, ed in appello dal Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

Godranno fin d'ora del beneficio di questa guarentigia gl'insegnanti che dal servizio dello Stato passano a quello delle provincie e dei Comuni.

I Professori titolari che saranno mantenuti nei

Licei che passano alle provincie godranno dei diritti che vengono loro conferiti dagli Articoli 245 e 246 della Legge Comunale e provinciale.

Degli stessi diritti di cui al paragrafo precedente godranno pure i Presidi e gli altri funzionari e salariati addetti ai Licei ceduti.

Art.° 15.

Le provincie e i Comuni che mantengono Scuole secondarie hanno facoltà d'imporre tasse d'iscrizione annua che non potranno superare la tassa degli Istituti governativi.

Art.° 16.

Si farà ogni due anni una ispezione agli Istituti di insegnamento secondario governativi, provinciali, comunali ed anche privati, e sarà affidata dal Ministro a Professori ordinarj di lettere e di scienze ed anche a persone non pertinenti all'insegnamento.

Queste ispezioni serviranno a compilare una relazione sull'andamento degli studj secondari nel Regno, la quale sarà pubblicata a cura del Ministro e accompagnata dalle notizie statistiche relative.

Dello insegnamento privato

Art.° 17.

Chiunque voglia aprire un Istituto privato di Istruzione secondaria presenterà al Consiglio provinciale scolastico;

1.° Il programma degl'insegnamenti distribuito per gli anni che durerà il corso;

2.° L'elenco dei Professori accompagnato da titoli che provino la loro idoneità all'insegnamento e dall'attestato di moralità di cui all'Art.° 130 della legge 13 Novembre 1859.

3.° L'indicazione dell'edificio nel quale intende stabilire il suo Istituto ed il catalogo del corredo scientifico.

4

Il Consiglio provinciale scolastico potrà vietare l'apertura di un Istituto per insufficienza o dei titoli che provino l'idoneità e la moralità degli insegnanti o del corredo scientifico e per la insalubrità o sconvenienza dell'edificio indicato.

Da questo giudizio si può appellare al Consiglio Superiore di pubblica istruzione. Quando nel corso di due mesi non sia stata fatta opposizione, l'Istituto potrà essere aperto.

Art.° 18.

Sarà inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli anni 1868, 1869 e 1870, la somma annua di Lire venti mila da erogare in tanti sussidj di Lire mille o cinquecento l'uno i quali saranno conferiti per concorso e dopo esame, a giovani che si obbligano di fare gli studj necessarj per ottenere il diploma d'idoneità all'insegnamento nelle scuole secondarie a norma d'un regolamento.

Disposizioni transitorie

Art.° 19.

Il disposto dell'Art.° 8 in quanto riguarda ai Collegi-Convitti femminili, avrà soltanto effetto nell'epoca e colle condizioni che saranno stabilite nella legge per l'ordinamento degli Istituti medesimi.

Art.° 20

Per il personale direttivo ed insegnante, e per gl'inservienti degli attuali Licei e Ginnasi, Scuole tecniche e normali e dei Collegi-Convitti che rimarranno senza ufficio, lo stato di disponibilità conceduto dalla legge dell'11. Ottobre 1863 sarà esteso a quattro anni.

Il titolo III della legge 13 Novembre 1859 sarà esteso a tutte le provincie del Regno, ed avrà il suo effetto

in tutto ciò che sulla presente legge non è diversamente ordinato.

Le leggi sull'istruzione secondaria, pubblicate in diversi tempi nelle varie provincie d'Italia, sono abrogate.

Tabella A.

Insegnamenti da darsi nei Licei

1.° Lingua e lettere italiane
2.° Lingua e lettere latine ed elementi di lingua greca negli ultimi anni.
3.° Matematica
4.° Fisica, chimica e scienze naturali.
5. Geografia e Storia
6. Logica ed etica.
7. Lingua francese.
8. Disegno.

Numero degli insegnanti in un Liceo Governativo

3. professori di lingua e lettere italiane.
3 id. di lingua e lettere latine e di elementi di lingua greca
2. id. di matematica.
2. id. di geografia e storia.
1. id. di fisica e chimica.
1. id. di scienze naturali.
1. id. di logica ed etica.
1. maestro di lingua francese.
1. id. di disegno

Tabella B.

Numero, classi e stipendi degli Ufficiali dell'insegnamento nei 24 Licei governativi

Presidi	N. 12	a	L. 4,000.	L.	48,000.
"	" 12.	a	" 3,500.	"	42,000.
Professori titolari 1.ma classe.	" 60.	a	" 3,800.	"	228,000.
" " 2.da "	" 60.	a	" 3,400.	"	204,000.
" " 3 "	" 40.	a	" 3,000.	"	120,000.
Reggenti 1.a Classe	" 72.	a	" 2,400.	"	172,800.
" 2.a "	" 80.	a	" 2,000.	"	160,000.
Maestri	" 48.	a	" 2,000.	"	96,000.
				L.	1,070,800.
Spese pel materiale scientifico				"	24,000.
Spesa generale				L.	1,094,800.

Tabella C.

Minimum degli stipendi da assegnarsi nei Licei provinciali e comunali, a norma della legge 13 Novembre 1859.

Si è presa la media della 2.da classe

Ai Presidi	L.	2,500.
Ai Professori titolari	"	2,000.
Ai Reggenti	"	1,600.
Ai Maestri	"	1,400.

Addì 22. Dicembre 1859

Il Presidente del Senato

Casati

N° 130.

Progetto di legge approvato dal Senato del Regno presentato alla Camera dal Ministro ~~delle finanze~~ [illegible]

Riordinamento degli Istituti per l'insegnamento secondario

Tornata delli 11. Gennajo 1868.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Progetto di Legge per il riordinamento degli istituti per l'insegnamento secondario adottato nella seduta del 10 Dicembre 1867 dal Senato del Regno,

e Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è autorizzato a presentare lo stesso progetto alla sanzione della Camera dei Deputati.

Dato a Firenze addì 8 Gennaio 1868.

Vittorio Emanuele

Broglio